




UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

PROBLEMI ED IMPLICAZIONI DELLA PMA NEL POST- MORTEM




La procreazione medicalmente assistita (PMA) è la fecondazione attraverso l'inseminazione artificiale.

La PMA è disciplinata dalla legge 40/2004, che la definisce l'insieme degli strumenti medico-chirurgici finalizzati al favorire la soluzione di problemi riproduttivi derivanti dall'infertilità umana



Il percorso di PMA è un percorso ad ostacoli, delicato e destabilizzante senza bisogno che ci si metta di mezzo il destino. Perché a quel punto la strada può diventare ancora più tortuosa, se non senza via di uscita



E' una questione ancora aperta in Italia quella relativa alla PMA post-mortem



Si tratta, della nascita di un figlio dopo la morte del partner (PMA omologa) benché acconsentita da entrambi i coniugi anteriormente al decesso. Il quale, poco prima di morire, nel ribadire il proprio consenso, aveva autorizzato, al suddetto fine, l'utilizzo del proprio seme crioconservato.






Con la sentenza 15 maggio 2019, n. 13000, la Corte di cassazione ha affermato l'applicabilità dell'art. 8 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante lo *status giuridico* del nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di PMA, anche all'ipotesi di fecondazione post mortem, realizzata mediante l'utilizzo del seme crioconservato del padre



Dato che in Italia la PMA post-mortem è ancora una questione aperta, la circostanza che si sia fatto ricorso all'estero di tali pratiche, non espressamente disciplinate non esclude l'applicazione di tutte le norme in materia di status filiationis.



Lo status filiationis va determinato verificando la sussistenza del consenso prestato alla PMA



Se il consenso, riguardante la possibilità di utilizzo del proprio seme post mortem sia persistito fino al momento ultimo, non ravvisandosi valide ragioni per ritenere che, al contrario, la volontà precedentemente espressa perda efficacia al verificarsi della morte.

E' necessario, infatti, distinguere tra la disciplina di accesso alle tecniche di PMA e la preminente tutela giuridica del minore






L'art. 8 della legge n. 40 del 2004 esprime l'assoluta centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di PMA. Dimostrando una sicura preminenza della tutela del nascituro, sotto il profilo del conseguimento della certezza dello *status filiationis*, rispetto all'interesse, di regolare rigidamente l'accesso a tale diversa modalità procreativa.

Il minore, nato da fecondazione omologa post mortem, sia da considerarsi figlio del matrimonio della coppia che ha espresso il consenso alla PMA prima dello scioglimento del vincolo coniugale, per effetto della morte del marito



La Corte ha affermato, tralasciando la questione di liceità o meno di tale tecnica in Italia, che la parificazione ai figli legittimi, prevista dall'art. 8 della Legge n. 40/04 per i nati a seguito di PMA da entrambi i genitori viventi, deve valere anche per i nati da fecondazione omologa dopo il decesso del padre



L'art. 232 c.c a tal proposito, definisce che non c'è nessun ostacolo all'attribuzione del cognome paterno, anche se la nascita sia avvenuta dopo il decorso del termine di trecento giorni dalla morte





L'art. 5 della legge 40/2004

Per poter accedere alla PMA è necessario che entrambi i membri della coppia siano viventi

Si è posto innanzi tutto, il dubbio che tale art. si riferisca solo al momento della richiesta di accesso alla tecnica riproduttiva e/o se, debba permanere per tutta la durata del procedimento e fino al momento del concepimento.



In quanto la procreazione post-mortem è resa possibile dalla crioconservazione



Non è un paese per fecondazione post mortem

01 06 2016 Ass. Luca Coscioni | RASSEGNA STAMPA

La PMA post mortem non solo è **vietata** in Italia laddove non siano viventi entrambi i genitori, ma rigetta anche la richiesta della vedova di rivendicare i gameti crioconservati del defunto marito allo scopo di esportarli in un Paese



Ipotesi in cui l'applicazione della tecnica, secondo le regole di cui all'art. 6, L. 19.2.2004, n. 40, abbia già portato alla formazione degli embrioni, il principio fondamentale esige una interpretazione dell'art. 5, tale per cui è consentito l'impianto



I precedenti Giurisprudenziali della PMA post-mortem in Italia



IL PRIMO

Fine anni '90 con un'ordinanza del Tribunale di Palermo

Il caso riguardava due coniugi afflitti da problemi di infertilità, i quali si rivolsero ad un centro di PMA con il quale procedettero alla fecondazione in vitro dei gameti ed il trasferimento degli embrioni nell'utero della donna


Si ottennero degli embrioni, alcuni di questi vennero crioconservati. Il primo tentativo non andò a buon fine

Poco prima del secondo tentativo, il marito morì sicché il centro medico interruppe la procedura, dato che il codice di autoregolamentazione per la PMA vietava espressamente ai centri associati, di eseguire PMA dopo la morte di un partner.



IL SECONDO

Nel 2015 con un'ordinanza del Tribunale Felsineo



Il caso riguardava una coppia che a metà degli anni '90 si era sottoposta, presso l'apposito centro Emiliano.

il Comitato di Bioetica dell'Università era favorevole, la direzione sanitaria del policlinico negò, l'autorizzazione ad effettuare la prestazione richiesta dalla ricorrente

e degli undici
ivo, mentre gli
e non impiantati,

Circa dopo un anno dalla morte del coniuge, la donna fece domanda agli ambulatori del centro per ottenere lo scongelamento degli embrioni crioconservati ed il loro impianto.



IL TERZO

Deceduto il marito, la donna chiedeva al titolare del centro medico, il trasferimento intrauterino degli embrioni per l'effettuazione della PMA, essendo questa la volontà anche del marito che mai aveva mutato il proprio consenso.

FECONDAZIONE ARTIFICIALE

Legittimo l'impianto *post mortem* degli embrioni crioconservati. Nota a Tribunale di Lecce, ord. 24 giugno 2109

29/08/2019 14:30



Negatole il consenso, si rivolse al Tribunale chiedendo anche, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dello status di figlio legittimo al nascituro. Il Tribunale accolse la richiesta della donna, ritenendo soddisfatto il requisito richiesto dalla legge


L'impianto di embrioni già formati è possibile anche nel caso in cui uno dei genitori sia nel frattempo deceduto



SPAGNA: ammessa, e riservata a coppie sposate o conviventi e a donne single. Ammesse anche la donazione di ovuli e la fecondazione sia eterologa che post-mortem.

REGNO UNITO: ammessa, e riservata a coppie sposate o conviventi e a donne single. Ammesse anche la locazione dell'utero e la fecondazione sia eterologa che post-mortem.

FRANCIA: la fecondazione assistita è ammessa, e riservata a coppie sposate o conviventi. Vietate la locazione dell'utero e la fecondazione sia eterologa che post-mortem.



USA: profonde differenze tra stato e stato. Generalmente, è ammessa sia la fecondazione omologa che eterologa. Diffusa anche la GPA. La locazione dell'utero è possibile in California e in qualche altro stato.

GERMANIA: ammessa, e riservata solo alle coppie sposate. La fecondazione eterologa in vitro è vietata, come la post-mortem, la GPA e la locazione dell'utero.





**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

